

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni

Art. 468 Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [c.c. 75] , a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto [c.c. 740].

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità [c.c. 519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [c.c. 463, 479] di succedere rispetto a questa [c.c. 462] .